REGOLAMENTO (CEE) N. 1414/82 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 1982

che fissa, nel settore dell'olio d'oliva, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo d'intervento per la campagna di commercializzazione 1982/1983

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, e l'articolo 5, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che, nel fissare il prezzo indicativo alla produzione per l'olio d'oliva, si deve tener conto sia degli obiettivi della politica agricola comune, sia del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha fra l'altro per scopo di procurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che il suddetto prezzo indicativo deve essere fissato in base ai criteri di cui agli articoli 4 e 6 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che, per garantire al produttore un equo reddito, è necessario fissare un aiuto alla produzione, tenendo conto dell'incidenza esercitata dall'aiuto al consumo su una parte della produzione;

considerando che il prezzo di intervento deve essere fissato in base ai criteri di cui all'articolo 8 del regolamento n. 136/66/CEE;

considerando che la differenza tra il prezzo d'intervento applicabile in Grecia ed il prezzo d'intervento comune è minimo; che è pertanto indicato applicare in Grecia il prezzo comune già della campagna 1982/1983;

considerando che l'articolo 81 dell'atto di adesione del 1979 stabilisce i criteri da seguire per fissare l'aiuto alla produzione applicabili in Grecia; che, seguendo tali criteri, l'aiuto di cui sopra risulta fissato al livello sotto indicato;

considerando che il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo di intervento sono fissati per una qualità-tipo determinata; che sussistono i motivi che avevano indotto ad assumere come qualità-tipo la qualità valida per la campagna di commercializzazione 1981/1982; che è pertanto opportuno mantenere immutata tale qualità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1982/1983, il prezzo indicativo alla produzione, l'aiuto alla produzione e il prezzo di intervento nel settore dell'olio d'oliva sono fissati come segue:

a) prezzo indicativo alla produzione: 302,77 ECU per 100 chilogrammi;

b) aiuto alla produzione

— per la Grecia: 25,65 ECU per 100 chilogrammi,

— per gli altri Stati membri: 66,60 ECU per 100 chilogrammi;

c) prezzo d'intervento: 217,93 ECU per 100 chilogrammi.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3026/66.
(2) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 104 del 26. 4. 1981, pag. 25
(4) GU n. C 114 del 6. 5. 1982, pag. 1.

Articolo 2

I prezzi di cui all'articolo 1 si riferiscono all'olio d'oliva vergine semifino il cui tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è di 3,3 grammi per 100 grammi di prodotto.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comuntà europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. de KEERSMAEKER